



Oscuramenti insufficienti per combattere il terrorismo

Norme nel decreto Renzi-Alfano: poco a che fare con il terrorismo e molto con il controllo preventivo

Sono passati oltre vent'anni da quando Internet è entrata nella nostra vita, ma a leggere il disegno di legge Renzi-Alfano sulle "misure urgenti per il contrasto del terrorismo" sembra che il tempo si sia fermato. Ancora una volta, ora con la scusa di "combattere il terrorismo", governo e parlamento varano leggi che non diminuiranno il pericolo a cui siamo esposti, e che aumenteranno i rischi per i cittadini estranei ad attività criminali di qualsiasi tipo.

Basta leggere la relazione al ddl, cioè il commento di Renzi, Alfano, Gentiloni, Pinotti, Orlando e Padoa-Schioppa (presentatori, tranne l'ultimo, del disegno di legge antiterrorismo) che spiega la logica delle norme da emanare.

Sostengono i politici in questione che per combattere il terrorismo bisogna creare nuovi reati, rafforzare i poteri dei servizi segreti e dare al procuratore nazionale antimafia il potere di occuparsi anche di terrorismo. Come si traduce in pratica questo?

Presto detto: consentendo alle forze di polizia di non rispettare più la normativa sul trattamento di dati personali, in modo da "agevolare la raccolta e la gestione dei dati, fattore indispensabile per dispiegare un'azione ancora più

incisiva sul lato della prevenzione".

In secondo luogo è necessario perfezionare "le misure di contrasto dell'utilizzo delle reti telematiche per finalità di istigazione e di proselitismo poste in essere con il ricorso a internet, mutuando, in parte, il modello relativo al contrasto della pedopornografia sul web". Tradotto: aggravare le pene di chi recluta o sostiene terroristi per via telematica "attesa la particolare insidia del ricorso a tali mezzi, che diventa un'altra arma in mano ai terroristi che la utilizzano per alimentare il clima di terrore e per reclutare nuovi sostenitori."

C'è anche per i provider, dato che si propone l'obbligo per i fornitori di connettività di inibire l'accesso ai siti pro-terrorismo, attraverso la creazione di filtri e l'attribuzione al pubblico ministero (senza controllo da parte del giudice per le indagini preliminari) del potere di ordinare ai fornitori di servizi di hosting la rimozione di contenuti legati ad attività terroristiche. Se l'ISP non provvede entro 48 ore, si potrà procedere al sequestro preventivo tramite blocco del dominio internet (ricordate il caso The Pirate Bay?). Con una giustificazione non richiesta, gli estensori del disegno di legge si affrettano a chiarire che il sequestro del dominio "non è

applicabile alle testate giornalistiche telematiche o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, stante l'applicabilità delle garanzie sulla stampa anche a tali prodotti editoriali in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione.". Tradotto: tutto ciò che è diverso dalla stampa può essere sequestrato e oscurato (blog, pagine su social network).

Nonostante la Corte europea di giustizia, nel marzo 2014, avesse dichiarato illegittima la direttiva sulla data-retention che obbligava gli ISP alla conservazione indiscriminata dei dati di traffico, non solo il Parlamento ha "dimenticato" di eliminare l'obbligo dal Codice dei dati personali, ma addirittura il disegno di legge governativo lo impone fino al 31 dicembre 2016.

Basta riflettere per capire che queste misure sono inutili e pericolose. L'accumulazione massiccia di dati di traffico e la messa sotto controllo dei DNS da parte dell'autorità giudiziaria per consentire gli oscuramenti generano una quantità di dati talmente enorme da non poter essere analizzata in tempi utili per prevenire azioni terroristiche. Nella migliore delle ipotesi, servirà per cercare di individuare i colpevoli di un reato di terrorismo (cioè dopo la commissione di un attentato) piuttosto che per impedirne il verificarsi. Nello stesso tempo, però, questa enorme mole di dati rimane disponibile anche per indagini comuni dal momento che nulla vieta a un pubblico ministero di ordinare il sequestro di dati disponibili presso un ISP o una compagnia telefonica. È probabile che le misure proposte dal governo saranno utilizzate più nell'ambito della criminalità comune che in quello terrorista. L'ambiguità di fondo di questo ddl è finalmente venuta fuori: se l'obiettivo è "prevenire" atti di terrorismo, che senso ha estendere i poteri dell'autorità giudiziaria che, invece, indaga solo dopo che un reato è stato commesso? E che senso ha, nell'ottica della prevenzione, prevedere dei reati che per essere giudicati richiedono anni, con gli indagati a piede libero (di commetterne di altri, nel frattempo)?